



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Ordinamento della rappresentanza militare

ONOREVOLI SENATORI. - Nella XIII legislatura la Camera dei Deputati approvò una proposta di legge, risultante dall'unificazione di vari provvedimenti in materia di rappresentanza militare, che, assegnata in sede referente alla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica (atto Senato n. 3464), non concluse il suo *iter* approvativo.

Nel corso della XIV legislatura la IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei Deputati ha nuovamente avviato l'esame di alcune proposte di legge sulla stessa materia.

Il complesso *iter* - che ha avuto inizio in IV Commissione in sede referente il 5 dicembre 2001 e che si è protratto fino al 30 giugno 2004 - ha prodotto l'elaborazione di più testi unificati da parte del comitato ristretto, frutto di numerose iniziative che nonostante le radicali divergenze di impostazione hanno dimostrato la grande attenzione alla problematica da parte di tutte le forze politiche e hanno tenuto conto delle osservazioni, di volta in volta, formulate dagli stati maggiori e dai rappresentanti dei COCER.

Con il presente disegno di legge, che riproduce l'ultimo testo unificato elaborato dal comitato ristretto citato, si intende dare seguito all'iniziativa, adeguando la disciplina della rappresentanza militare al complesso delle norme intervenute sulla ristrutturazione delle Forze armate che hanno modificato significativamente il quadro di riferimento ordinativo, organico e funzionale dello strumento militare e quindi quello di riferimento dello stesso istituto della rappresentanza militare.

Tale adeguamento s'impone anche a seguito del continuo evolversi delle esigenze e delle aspettative del personale militare,

fermo restando che, come chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 449 del 17 dicembre 1999, gli organi rappresentativi devono assolvere il loro ruolo propositivo-consultivo all'interno dell'ordinamento militare. Nel corso degli anni, peraltro, l'istituto ha assunto significativi sviluppi destinati a rafforzare l'incisività della sua funzione in ordine al soddisfacimento degli interessi giuridici ed economici del personale.

Al riguardo basta evidenziare la partecipazione dei rappresentanti del Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER), quali componenti della delegazione della Difesa, alla concertazione interministeriale per disciplinare il rapporto d'impiego ed il trattamento economico del personale, sancita dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129.

L'articolo 1 reca la definizione giuridica della rappresentanza militare, quale istituto dell'ordinamento militare, che concorre alla cura ed alla tutela degli interessi e del benessere degli appartenenti alle Forze armate ed alla Forze di polizia ad ordinamento militare.

Viene definito, altresì, l'ambito di competenza della rappresentanza militare nella cura degli interessi collettivi, anche relativi ai singoli, nelle attività negoziali previste dal citato decreto legislativo n. 195 del 1995, nella vigilanza sulla corretta applicazione della legislazione concernente la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

Lo stesso articolo, infine, indica la esclusione dalle competenze della rappresentanza militare, delle seguenti materie: rapporto gerarchico-funzionale, ordinamento, operazioni, addestramento, settore logistico-operativo e impiego del personale militare.

L'articolo 2 elenca la ripartizione del personale militare indicandone le categorie.

L'articolo 3 definisce gli organi della rappresentanza a livello nazionale. Esso prevede la istituzione del Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER), articolato in: consiglio interforze; sezioni autonome per Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di finanza; due comparti, rispettivamente composti dai delegati, con rapporto d'impiego, delle sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica e dei delegati delle sezioni Carabinieri e Guardia di finanza; commissioni di categoria, attivate a livello Consiglio interforze.

L'articolo 4 definisce le modalità operative del COCER, specificando in particolare la partecipazione alle attività di contrattazione e la competenza sulle materia attinenti alla condizione ed al trattamento del personale militare.

L'articolo 5 definisce gli organi della rappresentanza a livello intermedio; in particolare, istituisce i Consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR) a livello di Alto Comando. È costituito altresì il Consiglio intermedio delle capitanerie di porto (COIR - CP). Il comma 2 stabilisce la competenza dei COIR sulla disciplina generale della qualificazione del personale e sull'inserimento nella vita lavorativa alla cessazione del servizio, sulle attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari.

Inoltre, l'articolo stabilisce l'istituzione di un Comitato regionale interforze (CIR), per curare i rapporti con le regioni in ordine alle materie nello stesso elencate. L'articolo 6 indica gli organi della rappresentanza a livello locale, all'uopo prevedendo la istituzione dei Consigli di base della rappresentanza militare (COBAR).

L'articolo 7 rimanda ad un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, la emanazione di norme per disciplinare l'istituzione ed il funziona-

mento di un autonomo sistema di rappresentanza degli interessi generali del personale del Corpo militare della Croce Rossa italiana, nonché per stabilire le eventuali forme di collegamento con il sistema della rappresentanza militare. L'articolo 8 reca disposizioni relative alla partecipazione del COCER alle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

L'articolo 9 definisce le attività consultiva e propositiva del COCER, prevedendo l'espressione di parere - preventivo e obbligatorio - sugli schemi di disegni di legge del Governo, di decreti legislativi e di regolamenti in ordine alle materie di propria competenza.

L'articolo 10 prevede lo svolgimento di attività consultive e propositive dei CIR, dei COIR e dei COBAR, mentre all'articolo 11 si regolano i rapporti del COCER con il Parlamento e il Governo.

L'articolo 12 stabilisce che i consigli della rappresentanza, a tutti i livelli, sono composti da delegati eletti in numero proporzionale alla consistenza di ciascuna categoria ed in modo tale da garantire la continuità del mandato e pari capacità e dignità di rappresentanza a tutte le Forze armate e Corpi armati.

L'articolo 13 indica le modalità di elezione dei rappresentanti in relazione alla categoria di appartenenza, all'uopo stabilendo l'incompatibilità tra più cariche e la durata del mandato.

L'articolo 14 elenca le cause di ineleggibilità e di decadenza del mandato. L'articolo 15 definisce le modalità di svolgimento della propaganda elettorale ai vari livelli di rappresentanza militare.

L'articolo 16 prevede facoltà e limiti del mandato, specificando che i delegati devono essere messi nelle condizioni di svolgere le funzioni per le quali sono stati eletti. L'articolo 17 indica i criteri da osservare in materia di tutela e diritti dei delegati.

L'articolo 18 individua gli organi dei consigli della rappresentanza e indica le competenze del presidente nella qualità di delegato più elevato in grado.

L'articolo 19 stabilisce i criteri di convocazione dei consigli della rappresentanza militare e le modalità di confluenza degli organismi di rappresentanza nel caso di svolgimento di attività congiunte.

L'articolo 20 reca disposizioni relative alla validità delle riunioni e delle deliberazioni, nonché della pubblicità delle deliberazioni e dei comunicati approvati dal COCER.

L'articolo 21 prevede l'emanazione di un apposito regolamento di attuazione delle norme sulla rappresentanza militare per la definizione: delle modalità di attuazione di quanto previsto dall'articolo 12; delle modalità di svolgimento delle operazioni elettorali

di cui all'articolo 13; del trattamento dei delegati inviati fuori sede per assolvere al proprio mandato; delle modalità di attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 2; degli strumenti di divulgazione degli atti dei consigli della rappresentanza; delle procedure di attivazione e le modalità operative delle articolazioni dei consigli; dell'articolazione e delle modalità di funzionamento dei comitati regionali interforze (CIR).

L'articolo 22 reca, infine, le disposizioni finali, prevedendo che dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21, i consigli della rappresentanza in carica sono sciolti e sono avviate le procedure per le nuove consultazioni elettorali.

Il presente disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per l'attività di rappresentanza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Competenze della rappresentanza militare)

1. La rappresentanza militare, quale istituto dell'ordinamento militare, concorre alla cura ed alla tutela degli interessi e del benessere degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare.

2. A tale fine, agli organi collegiali di carattere elettivo ed autonomo che la compongono competono, secondo quanto previsto dalla presente legge:

a) la presentazione di proposte, istanze e pareri su tematiche di interesse collettivo, anche relative ai singoli, nelle materie attinenti alla condizione, al benessere, al trattamento ed alla tutela giuridica, economica, sociale, sanitaria, previdenziale, culturale e morale del personale militare;

b) le attività negoziali previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, relative agli aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro del personale militare e la vigilanza sull'applicazione degli accordi economici raggiunti a livello nazionale o locale;

c) la vigilanza sulla corretta applicazione della legislazione concernente la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, nonché la salubrità degli stessi e la salute dei lavoratori.

3. La presente legge individua le autorità militari di riferimento degli organi della rappresentanza militare e le possibilità e modalità di rapporto tra questi ultimi ed il Parlamento, il Governo, le autorità politiche ed amministrative nazionali e locali.

4. Sono esclusi dalla competenza della rappresentanza militare il rapporto gerarchico-funzionale, l'ordinamento, le operazioni e, fatti salvi i riflessi di carattere generale e collettivo sulle condizioni morali e materiali del personale militare, l'addestramento, il settore logistico-operativo e l'impiego del personale militare.

Art. 2.

(Categorie di personale militare)

1. Ai fini della rappresentanza il personale militare è ripartito nelle seguenti categorie:

- a) categoria «A»: ufficiali in servizio permanente;
- b) categoria «B»: marescialli e ispettori;
- c) categoria «C»: sergenti e sovrintendenti;
- d) categoria «D»: volontari in servizio permanente e in ferma pluriennale; appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; appuntati e finanzieri della Guardia di finanza;
- e) categoria «E»: ufficiali ausiliari;
- f) categoria «F»: allievi degli istituti di formazione;
- g) categoria «G»: volontari in ferma prefissata annuale e militari di truppa in servizio di leva e assimilati delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

Art. 3.

(Organi della rappresentanza a livello nazionale)

1. A livello nazionale è istituito il «Consiglio centrale della rappresentanza militare» (COCER), che si articola in:

- a) «consiglio interforze», costituito da tutti gli eletti al COCER;
- b) «sezioni» autonome per Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di finanza, ciascuna composta dagli eletti al CO-

CER in rappresentanza del personale della relativa Forza armata o Corpo armato;

c) due «comparti», rispettivamente composti dai delegati, con rapporto d'impiego, delle sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica e dei delegati, con rapporto d'impiego, delle sezioni Carabinieri e Guardia di Finanza, per le attività di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195;

d) «commissioni di categoria», attivate a livello interforze, ciascuna composta dagli eletti al COCER in rappresentanza del personale appartenente alla rispettiva categoria.

Art. 4.

(Competenze e modalità operative del COCER)

1. Il COCER e le relative articolazioni, secondo quanto previsto dalla legge, partecipano alle attività di contrattazione, comprese quelle di competenza tecnica ed ove ritenuto necessario assistiti dagli stati maggiori, ed hanno competenza sulle materie attinenti alla condizione ed al trattamento del personale militare, nonché alla sua tutela giuridica, economica, sanitaria, previdenziale, culturale e morale. In particolare, essi possono formulare proposte e pareri in ordine ai seguenti argomenti:

a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;

b) articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio;

c) criteri generali relativi ai trasferimenti del personale;

d) licenze, aspettativa e permessi;

e) disciplina generale della formazione professionale;

f) disciplina generale in materia di alloggi;

g) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione del benessere del personale e dei familiari;

h) sicurezza e prevenzione degli infortuni;

i) criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale.

2. Il COCER opera e delibera:

a) unitariamente, tramite il consiglio interforze, per tutte le questioni di comune interesse per il personale militare;

b) tramite la relativa sezione, per le questioni che riguardano specificatamente l'Esercito, la Marina militare, l'Aeronautica militare, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza;

c) per comparti, per le questioni legate specificatamente all'attività di contrattazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

d) tramite l'apposita commissione, per le questioni di interesse di un'unica specifica categoria, a livello interforze o di sezione o di comparto.

3. Le autorità militari corrispondenti del COCER sono:

a) per il consiglio interforze e per le commissioni interforze di categoria, il Capo di stato maggiore della difesa;

b) per le sezioni e le commissioni di categoria attivate a livello di sezione, i rispettivi Capi di stato maggiore e Comandanti generali, che informano il Capo di stato maggiore della difesa delle determinazioni assunte.

4. L'articolazione e le modalità operative del COCER sono descritte nel dettaglio nel regolamento di cui all'articolo 21, comma 1.

Art. 5.

(Organi della rappresentanza a livello intermedio)

1. Nell'ambito di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della

Guardia di finanza, sono costituiti i «Consigli intermedi della rappresentanza militare» (COIR) a livello di Alto comando. È costituito altresì il Consiglio intermedio delle capitanerie di porto (COIR-CP), eletto tra i delegati dei COBAR delle capitanerie di porto, il cui comandante corrispondente è il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto. Il comitato di presidenza del COIR-CP partecipa di diritto alle riunioni della sezione COCER Marina militare quando si trattano questioni di specifico interesse del personale del Corpo.

2. I COIR hanno competenza sulla disciplina generale della qualificazione del personale e sull'inserimento nella vita lavorativa alla cessazione del servizio, sulle attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari.

3. L'Amministrazione militare competente per territorio si avvale del concorso di un «Comitato regionale interforze» (CIR), costituito da delegati indicati dai COIR, per curare i rapporti con le regioni in ordine alle seguenti materie:

- a) alloggi;
- b) trasporti;
- c) prestazioni sanitarie;
- d) qualificazione del personale;
- e) utilizzo agevolato di strutture culturali, sportive e ricettive.

4. Le modalità istitutive ed operative dei COIR e quelle dei CIR sono descritte nel dettaglio con il regolamento di cui all'articolo 21, comma 1.

5. I comandi presso i quali istituire i COIR ed i CIR sono individuati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 6.

*(Organi della rappresentanza
a livello locale)*

1. A livello locale e nell'ambito di ciascuna Forza armata e Corpo armato sono istituiti i «Consigli di base della rappresentanza militare» (COBAR), collocati ove possibile presso i comandi delle singole unità dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ovvero, per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza, a livello regionale, comunque fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. I COBAR sono consultati dal COCER durante l'attività negoziale prevista dalla legge e formulano pareri e proposte sulle materie attinenti alla condizione ed al trattamento del personale militare, alla sua tutela giuridica, economica, sanitaria, previdenziale, alla qualificazione del personale, alla sicurezza ed alla prevenzione degli infortuni. Possono avanzare istanze in merito a:

- a) articolazione dell'orario di lavoro settimanale obbligatorio;
- b) igiene del lavoro, qualità degli alimenti e degli alloggi;
- c) sicurezza sul lavoro;
- d) attività assistenziali, culturali e ricreative;
- e) promozione del benessere del personale e dei familiari.

3. I comandi presso i quali istituire i singoli COBAR e le relative autorità militari corrispondenti sono individuati dal Capo di stato maggiore della difesa, dal segretario generale della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, secondo le rispettive competenze e, relativamente ai COBAR del Corpo delle capitanerie di porto, con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare

su proposta del Comandante generale del corpo.

4. Presso gli istituti e i reparti che svolgono corsi di istruzione a carattere formativo può essere istituito un COBAR speciale per i frequentatori, definito COBAR allievi. I COBAR allievi s'intendono in aggiunta ai COBAR a cui fa capo il personale del quadro permanente degli istituti e reparti interessati ed operano con validità limitata a livello di base. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, stabiliscono presso quali istituti e reparti di propria competenza debbano essere istituiti i COBAR allievi.

5. Presso le rappresentanze militari italiane permanenti nei comandi NATO all'estero, possono essere istituiti, con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, COBAR speciali interforze con validità limitata al livello di base. Il personale dei COBAR speciali all'estero è eleggibile purché debba rimanere in servizio all'estero almeno sei mesi dalla data delle elezioni. Il mandato dei delegati eletti in detto COBAR ha la durata della permanenza degli stessi presso la stessa rappresentanza e non può comunque superare il periodo di tre anni.

6. Articolazione e modalità operative dei COBAR sono descritte nel regolamento di cui all'articolo 21, comma 1.

Art. 7.

(Rappresentanza del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana)

1. Nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla presente legge, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, possono essere emanate apposite norme per disciplinare l'istituzione ed il funzionamento di un autonomo sistema di rappresentanza degli interessi generali del

personale del Corpo militare della Croce rossa italiana, nonché per stabilire le eventuali forme di collegamento con il sistema della rappresentanza militare.

Art. 8.

(Partecipazione del COCER alle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare)

1. All'apertura delle attività negoziali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, le competenti articolazioni di comparto del COCER presentano al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed agli altri rappresentanti della delegazione di parte pubblica un documento riassuntivo, per ciascun comparto, delle richieste e delle proposte della rappresentanza militare in ordine alle materie oggetto di concertazione.

2. Al fine di esercitare al meglio il proprio ruolo di diretto interlocutore dei ministri interessati alla concertazione, il COCER può avvalersi, per gli aspetti tecnici relativi alla predisposizione dei documenti di cui al comma 1 e nel corso delle conseguenti attività negoziali, del supporto di personale tecnico messo a disposizione dalle amministrazioni interessate.

3. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera B) è sostituita dalla seguente:

«B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i ministri indicati alla lettera A) o i sottosegretari di Stato delegati. Alla concertazione partecipa l'articolazione competente del COCER in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabi-

nieri e del Corpo della guardia di finanza. Nella delegazione dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze sono compresi i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza o i loro delegati.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione fra i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e della difesa o i sottosegretari di Stato rispettivamente delegati. Alla concertazione partecipano le articolazioni competenti del COCER in rappresentanza del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Nella delegazione del Ministro della difesa è compreso il Capo di Stato maggiore della difesa o i suoi delegati.»;

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera A), sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Per le attività di cui al comma 1, lettera B), ed al comma 2, il COCER opera per comparti, rispettivamente in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e di quello dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, assicurando il coinvolgimento di rappresentanti di tutte le categorie interessate».

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in qualità di presidente delle de-

legazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5, e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti delle articolazioni competenti del COCER, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 2.»;

b) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipa la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e si concludono con la definizione dello schema di provvedimento di concertazione.

5-bis. In caso di dissenso sullo schema di provvedimento di cui al comma 5, la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, entro sette giorni a decorrere dalla data di ricezione del citato schema, presenta le osservazioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e contestualmente ai Ministri interessati. Entro dieci giorni dalla notificazione delle osservazioni del COCER è sottoscritto il testo definitivo dello schema di provvedimento di concertazione.»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, ove dissenziente sullo schema definitivo di provvedimento di cui al comma 5-bis, può trasmettere, entro cinque giorni dalla data di ricezione del citato schema, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri competenti, le proprie osservazioni, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.»;

d) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

«7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate di cui all'articolo 2, comma 2, si svolgono in riunioni a cui partecipa la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, e si concludono con la definizione dello schema di provvedimento di concertazione.

7-bis. In caso di dissenso sullo schema di provvedimento di cui al comma 7, la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, entro sette giorni a decorrere dalla data di ricezione del citato schema, presenta le osservazioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e contestualmente ai Ministri interessati. Entro dieci giorni dalla notificazione delle osservazioni del COCER è sottoscritto il testo definitivo dello schema di provvedimento di concertazione.»;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, ove dissenziente sullo schema definitivo di provvedimento di cui al comma 7-bis, può trasmettere, entro cinque giorni dalla data di ricezione del citato schema, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri competenti, le proprie osservazioni, per il tramite dello Stato maggiore della difesa».

Art. 9.

*(Attività consultiva e propositiva
del COCER)*

1. Il consiglio interforze e le sezioni del COCER nelle materie di specifica competenza, esprimono parere sugli schemi di dise-

gni di legge del Governo, di decreti legislativi e di regolamenti in ordine alle materie di propria competenza. Tale parere è riportato nel preambolo di detti provvedimenti specificando se esso è favorevole o contrario.

2. Il parere è preventivo ed obbligatorio e deve essere acquisito in occasione della predisposizione degli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1. Esso è espresso entro il termine di due mesi dalla richiesta, decorso inutilmente il quale si intende reso in senso favorevole.

3. In caso di urgenza, illustrata nella richiesta, il parere è espresso entro un mese. In tali casi il Governo ed i Ministri competenti possono convocare d'urgenza il COCER per un'immediata espressione del parere e definire lo schema di provvedimento anche prima di tale termine nel caso in cui l'urgenza sia tale da non consentire di attendere il suo decorso e il COCER non si sia potuto esprimere tempestivamente.

4. Il COCER e le sue articolazioni possono organizzare riunioni informative per l'approfondimento delle questioni sulle quali esprimono il parere, informandone l'autorità militare corrispondente.

5. Il Consiglio interforze e le sezioni COCER si riuniscono almeno una volta l'anno per formulare un programma di lavoro ed almeno trimestralmente per verificarne l'attuazione ed aggiornarlo.

6. Il COCER è adeguatamente e formalmente informato dalle autorità militari corrispondenti in ordine agli intendimenti ed agli orientamenti dell'amministrazione concernenti le materie rientranti nella competenza dei consigli della rappresentanza. L'informazione di cui al presente comma è resa in appositi incontri e garantita inserendo il COCER tra i destinatari di ogni disposizione emanata dagli Stati maggiori e dai Comandi generali concernente materie di competenza della rappresentanza militare.

7. Nelle materie rientranti nella propria competenza il COCER, per il tramite delle sue articolazioni competenti, può attivare scambi di informazioni con altri organismi rappresentativi, sindacali e professionali interessati alle attività di contrattazione e concertazione, anche partecipando ad incontri, convegni e seminari di studio organizzati da tali organismi.

8. I delegati eletti nel COCER possono partecipare ufficialmente alle attività di cui al comma 7 previa delega dell'organismo rappresentato, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 21, comma 1. I delegati del COCER e gli altri eletti ai consigli della rappresentanza possono partecipare alle medesime attività, al di fuori dell'orario di servizio, a titolo personale e senza indossare la divisa.

9. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi per il tramite delle autorità militari corrispondenti.

10. Il COCER partecipa, secondo le modalità descritte nel regolamento di cui all'articolo 21, comma 1, alle riunioni dei consigli di amministrazione degli enti di assistenza del personale militare nominati dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.

11. Per quanto attiene agli interessi del personale militare delle formazioni impiegate in operazioni anche fuori dal territorio nazionale, le competenze generali di cui all'articolo 1 sono devolute in via esclusiva al consiglio interforze del COCER. A tale riguardo, ove ritenuto necessario, possono essere svolte visite in zona d'operazioni, compatibilmente con lo sviluppo delle operazioni stesse e su autorizzazione del Ministro della difesa, previo parere favorevole del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore o Comandante generale interessato.

Art. 10.

*(Attività consultive e propositive
dei CIR, dei COIR e dei COBAR)*

1. Nell'ambito degli organismi della rappresentanza militare a livello locale e intermedio, le competenze indicate all'articolo 1 sono così suddivise:

a) le problematiche relative all'ente o unità militare di appartenenza sono di competenza dei COBAR, che possono formulare specifiche istanze, proposte e pareri al COCER o al COIR competente;

b) le problematiche di rilevanza regionale o interregionale nell'ambito delle materie indicate all'articolo 5, comma 3, sono di competenza dei COIR, secondo il rispettivo ambito territoriale di riferimento.

2. I CIR, sentita l'autorità militare corrispondente, possono intrattenere rapporti con gli enti pubblici in relazione alle materie di propria competenza, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 21, comma 1.

3. Le istanze, le proposte ed i pareri di cui al presente articolo sono inviati dai consigli della rappresentanza ai rispettivi comandanti corrispondenti, che rispondono entro un mese dalla ricezione nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 11.

*(Rapporti con il Parlamento
e con il Governo)*

1. Le autorità politiche di riferimento del COCER sono:

a) il Ministro della difesa, per tutte le questioni di rilievo generale e interforze od inerenti alle singole Forze armate;

b) il Ministro dell'economia e delle finanze, per le questioni di specifico interesse del Corpo della Guardia di finanza.

2. Nelle materie di propria competenza, il Consiglio interforze, le sezioni o i comparti del COCER possono chiedere, tramite l'autorità politica di riferimento competente e sentita l'autorità militare corrispondente, di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari competenti che, ove lo ritengano, vi provvedono secondo le procedure previste dai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ovvero dagli altri Ministri sulle materie di rispettiva competenza; in particolare, per le questioni di specifico interesse per il Corpo delle capitanerie di porto, il Consiglio interforze congiuntamente all'ufficio di presidenza del COIR - CP può adire i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 12.

(Composizione dei consigli della rappresentanza)

1. I consigli della rappresentanza, a tutti i livelli, sono composti da delegati eletti in numero proporzionale alla consistenza di ciascuna categoria ed in modo tale da garantire la continuità del mandato e pari capacità e dignità di rappresentanza a tutte le Forze armate e i Corpi armati.

2. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono contenute nel regolamento di cui all'articolo 21, comma 1.

Art. 13.

(Modalità di elezione)

1. Tutto il personale militare è considerato, ai fini della rappresentanza militare e nell'ambito della propria categoria di appartenenza, elettore attivo e passivo e può concorrere tra gli eleggibili al COBAR dell'ente presso cui è in forza effettiva organica, fat-

to salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1.

2. Il voto è diretto, personale, libero e segreto. La partecipazione alle operazioni di voto non può essere impedita ed è un dovere. Non è consentito influenzare l'espressione del voto dei propri sottoposti e tale azione costituisce grave mancanza disciplinare.

3. I membri dei consigli della rappresentanza di qualunque livello possono essere rieletti per più mandati, di cui non più di due consecutivi.

4. La durata di ciascun mandato è rispettivamente pari a:

a) quattro anni per gli eletti in rappresentanza delle categorie A, B e C;

b) sei mesi per gli eletti in rappresentanza delle categorie D, E e F.

5. L'elezione dei rappresentanti presso il COCER ed i COIR è effettuata nel corso di distinte consultazioni da un corpo elettorale formato dai delegati eletti nei COBAR, limitatamente all'ambito territoriale od organizzativo di riferimento per quanto riguarda quella dei rappresentanti presso i COIR.

6. Gli eletti al COCER possono ricoprire una sola carica elettiva e decadono dall'appartenenza ai COIR ed ai COBAR.

7. I consigli della rappresentanza di ogni ordine e grado ed i relativi uffici di presidenza, in caso di dimissioni o decadenza contemporanee di un numero di membri effettivi pari o superiore al 50 per cento della consistenza dell'organo, sono sciolti e sono immediatamente avviate le procedure per l'elezione dei nuovi delegati.

8. Nel caso in cui il numero dei delegati dimissionari o decaduti sia inferiore al 50 per cento del totale dei delegati del medesimo Consiglio, a ciascun delegato dimissionario o decaduto subentra il primo dei non eletti rappresentativo della medesima categoria di appartenenza; in mancanza, sono avviate le procedure per l'elezione di un nuovo delegato per la residua durata del mandato originario.

9. I candidati ai consigli della rappresentanza di qualunque livello presentano al comandante corrispondente la propria candidatura almeno un mese prima della data delle elezioni.

10. Le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali di cui al presente articolo sono definite con il regolamento di cui all'articolo 21, comma 1.

11. Alla scadenza del mandato i delegati rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi consigli della rappresentanza.

Art. 14.

(Cause di ineleggibilità e di decadenza dal mandato)

1. Non sono eleggibili presso gli organi della rappresentanza militare i militari che:

a) abbiano riportato condanne, ancorché non definitive, per delitti non colposi, a meno che sia intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

b) si trovino sottoposti a misure cautelari limitative della libertà personale o a misure interdittive;

c) siano comandanti corrispondenti del COCER o di un qualsiasi COIR o COBAR;

d) a decorrerre dalla data delle elezioni, non debbano svolgere almeno due anni di servizio se appartenenti alle categorie A, B, C e D ovvero almeno un anno di servizio se appartenenti alle categorie E ed F, salvo per i frequentatori di corsi di durata inferiore ad un anno che debbano permanere presso l'istituto o reparto di formazione almeno due mesi, ovvero sei mesi di servizio se appartenenti alla categoria G;

e) siano sottoposti a sanzioni disciplinari di stato ai sensi delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, e 3 agosto 1961, n. 833;

f) si trovino in aspettativa superiore a tre mesi;

g) ricoprano cariche elettive a qualunque livello di amministrazione locale.

2. Il delegato cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione dell'autorità militare che lo ha proclamato eletto, per una delle seguenti cause:

a) cessazione dal servizio;

b) trasferimento in ambito di altra area territoriale, se delegato dei COIR, ovvero ad altra unità di base se delegato del COBAR;

c) sopravvenienza di una delle circostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e);

d) passaggio ad altra categoria tra quelle di cui all'articolo 2;

e) dimissioni;

f) aspettativa superiore a quattro mesi;

g) elezioni a cariche elettive a qualunque livello di amministrazione locale.

Art. 15.

(Propaganda elettorale)

1. Per la propaganda elettorale e la presentazione dei candidati e dei relativi programmi elettorali, a livello centrale, intermedio e locale, sono convocate apposite assemblee, organizzate nell'ambito di ciascuna Forza armata o Corpo armato e per categorie di appartenenza ed autorizzate dai comandanti corrispondenti, che ne designano il presidente, responsabile del corretto svolgimento delle medesime. Le assemblee autorizzate si svolgono durante l'orario di servizio.

Art. 16.

(Facoltà e limiti del mandato)

1. I delegati rappresentano le categorie di appartenenza nei consigli della rappresentanza di cui fanno parte e devono essere messi nelle condizioni di svolgere le funzioni per le quali sono stati eletti.

2. Ai fini di cui al comma 1, le autorità corrispondenti curano che ai consigli della rappresentanza sia assicurata, compatibilmente con le esigenze operative, un'adeguata disponibilità di personale, di infrastrutture e di servizi nonché, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, di strumenti idonei per il relativo funzionamento.

3. Fatte salve le particolari prerogative dei delegati eletti al COCER, l'attività della rappresentanza militare è svolta durante l'orario di servizio. Allo scopo di assicurare una partecipazione all'attività della rappresentanza militare adeguata al rilievo di ciascun consiglio, ciascun delegato, per lo svolgimento delle attività dei consigli in cui è stato eletto, può utilizzare, compatibilmente con le esigenze operative e di servizio non altrimenti assolvibili e previa intesa con l'autorità competente, periodi di assenza dal proprio ordinario incarico di servizio presso l'ente di appartenenza nel rispetto dei limiti qui indicati:

a) per un equivalente di quaranta giorni lavorativi annui se eletto ai COIR, o ai COBAR dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza;

b) per un equivalente di venti giorni lavorativi annui se eletto agli altri COBAR.

4. I delegati che compongono l'ufficio di presidenza dei COIR o dei COBAR possono usufruire per le attività dell'ufficio di presidenza di cui fanno parte di ulteriori periodi di assenza, fino ad un massimo di un terzo di quelli stabiliti per il consiglio di cui fanno parte.

5. I singoli delegati, qualora lo ritengano necessario per il proficuo assolvimento del proprio mandato, possono richiedere all'autorità corrispondente di riunirsi anche oltre il normale orario di servizio, usufruendo delle infrastrutture e degli strumenti messi a loro disposizione. In tale caso le eccedenze di orario non danno comunque titolo a recuperi compensativi o a compensi per lavoro straordinario.

6. I delegati eletti al COCER rimangono in forza effettiva organica all'ente di appartenenza ed espletano le attività relative al loro mandato senza limitazioni di tempo.

7. La partecipazione alle riunioni ed alle attività dei consigli costituisce obbligo per tutti i delegati e le sue modalità sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 21, comma 1.

8. I delegati ai COIR ed ai COBAR partecipano ai turni di servizio presso gli enti di appartenenza in modo proporzionale al tempo in cui sono presenti. I delegati eletti al COCER ne sono esentati.

9. Dal computo dei giorni lavorativi di cui al comma 3 sono esclusi i tempi necessari allo svolgimento di eventuali riunioni indette su richiesta dei comandanti corrispondenti.

10. Il comandante corrispondente di ciascun COBAR autorizza, su richiesta del Consiglio, almeno una assemblea ogni mese, suddivisa di norma per categorie, ed acquisisce in tale ambito il parere relativamente alla destinazione dei fondi destinati al benessere del personale.

11. Al fine di assicurare l'efficace espletamento del proprio mandato, i delegati del COCER e dei COIR, d'intesa con le autorità corrispondenti, possono effettuare visite conoscitive presso le strutture nel proprio ambito di riferimento. Inoltre i predetti delegati, compatibilmente con l'orario di servizio e le locali esigenze operative, possono incontrare il personale e partecipare a riunioni e ad altre iniziative dei COBAR. Tali incontri costituiscono, per i delegati che vi partecipano, attività di servizio.

Art. 17.

(Tutela e diritti dei delegati)

1. Sono vietati gli atti diretti a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei consigli della rappresentanza militare o di singoli delegati.

2. Al personale eletto nei consigli della rappresentanza militare deve essere garantita la libertà di esprimere opinioni durante le riunioni dei consigli stessi, ferma restando l'osservanza dei doveri disciplinari.

3. I trasferimenti d'autorità dei delegati ad altre sedi, in assenza del consenso da parte dell'interessato e qualora comportino la decadenza dal mandato, sono disposti previa intesa con il consiglio della rappresentanza del quale fa parte il delegato di cui si chiede il trasferimento. Ove tale intesa non venga raggiunta il trasferimento può avvenire solo previo assenso del Ministro della difesa per le Forze armate e per l'Arma dei carabinieri, del Ministro dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza.

4. L'espletamento della funzione rappresentativa è riportato nella documentazione caratteristica e matricolare. Il servizio prestato in qualità di delegato nei consigli di rappresentanza non può comportare penalizzazioni nella valutazione per l'avanzamento al grado superiore a meno di sanzioni disciplinari nel frattempo intervenute e purché siano stati assolti gli obblighi di comando e di attribuzioni specifiche previste dalla legge o frequentati i corsi obbligatori.

Art. 18.

(Organi dei consigli della rappresentanza)

1. Sono organi dei consigli della rappresentanza l'assemblea, il presidente, il segretario esecutivo e l'ufficio di presidenza.

2. L'assemblea è composta dalla totalità dei delegati eletti nel relativo consiglio.

3. Il presidente è il delegato più elevato in grado, è responsabile della disciplina ed ha il compito di garantire che l'attività del consiglio si svolga secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 21, comma 1. A tale fine presiede l'assemblea e le riunioni dell'ufficio di presidenza, assicurandone il regolare svolgimento. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal più elevato in grado dei presenti.

4. Il segretario esecutivo è eletto dall'assemblea ed ha il compito di assicurare la continuità dell'attività del consiglio. In particolare:

a) adotta, tenendone informato l'ufficio di presidenza, le iniziative conseguenti alle determinazioni del consiglio;

b) cura la verbalizzazione delle riunioni e la predisposizione delle deliberazioni e dei comunicati;

c) procede, secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 21, comma 1, alla convocazione dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza.

5. In caso di assenza o impedimento, il segretario esecutivo è temporaneamente sostituito da un delegato eletto nella circostanza dall'assemblea.

6. L'ufficio di presidenza è costituito dal presidente, dal segretario esecutivo e da delegati eletti dall'assemblea in rappresentanza di ciascuna delle categorie non altrimenti rappresentate. I membri elettivi dell'ufficio di presidenza durano in carica sei mesi e sono rieleggibili.

7. Il presidente ed il segretario esecutivo curano i contatti con l'autorità corrispondente e con le istituzioni e svolgono la funzione di portavoce.

Art. 19.

*(Convocazione dei consigli
della rappresentanza)*

1. I consigli della rappresentanza sono convocati dal presidente per il tramite del segretario quando l'ufficio di presidenza lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei delegati, mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno una settimana prima della riunione. In casi eccezionali il termine è ridotto a ventiquattro ore.

2. Il COCER e i COIR possono riunirsi in sessioni congiunte con i COIR o i COBAR rispettivamente confluenti, su richiesta degli stessi.

3. Il consiglio è di norma convocato nella relativa sede istituzionale, salvo che l'ufficio di presidenza non decida che la riunione abbia luogo in altra sede.

4. Il consiglio può costituire gruppi di lavoro per lo studio e l'approfondimento di problematiche specifiche, e può richiedere l'intervento di esperti delle materie da trattare, anche estranei all'Amministrazione, purché senza oneri a carico dell'Amministrazione.

5. Al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività di istituto di ciascun consiglio, le convocazioni e le attività di cui al presente articolo sono concordate con le autorità corrispondenti.

Art. 20.

*(Validità delle riunioni e delle deliberazioni.
Pubblicità delle deliberazioni
e dei comunicati)*

1. Le riunioni dei consigli della rappresentanza sono valide se è presente la maggioranza dei delegati componenti il consiglio. Il regolamento di cui all'articolo 21, comma 1, può prevedere casi in cui, per l'importanza delle questioni affrontate, le deliberazioni dei

consigli devono essere adottate con maggioranze qualificate.

2. Le deliberazioni di ciascun consiglio della rappresentanza sono affisse ad appositi albi delle unità di base in esso confluenti e delle unità elementari in cui si articola l'unità di base.

3. Le deliberazioni e gli eventuali comunicati approvati dal COCER possono essere resi pubblici dallo stesso consiglio e dai singoli delegati del COCER, anche attraverso i mezzi di informazione e gli organi di stampa.

Art. 21.

(Regolamento di attuazione)

1. Il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per l'attuazione della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. Sullo schema di regolamento è acquisito preventivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari e del COCER in carica. Il regolamento di cui al presente comma sostituisce il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691.

2. Nel regolamento di cui al comma 1 sono in particolare definiti nel dettaglio:

a) le modalità di attuazione di quanto previsto dall'articolo 12;

b) le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'articolo 13;

c) il trattamento dei delegati inviati fuori sede per assolvere al proprio mandato;

d) le modalità di attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 2;

e) gli strumenti di divulgazione degli atti dei consigli della rappresentanza;

f) le procedure di attivazione e le modalità operative delle articolazioni dei consigli;

g) l'articolazione e le modalità di funzionamento dei comitati regionali interforze (CIR).

Art. 22.

(Disposizioni finali)

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1, i consigli della rappresentanza in carica sono sciolti e sono avviate le procedure per le nuove consultazioni elettorali per il relativo rinnovo secondo quanto previsto dalla presente legge e dal citato regolamento.

2. Il mandato interrotto per effetto di quanto previsto al comma 1 non è computato ai fini di quanto previsto all'articolo 13.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'articolo 46 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 cessa di avere efficacia il decreto del Ministro della difesa 9 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 1985.

5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

